

COMUNE DI AGRIGENTO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.52 del 24/03/1995

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 – 37 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Agrigento sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del decreto legislativo 507/1993.

Art 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 64.022 abitanti al 31 dicembre 1993, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe III.

ART. 4

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi del comma 3 dell'art 3 del Decreto Legislativo 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

TIPOLOGIE :

- Impianti di tipo "plance" monofacciali –

Realizzati con cornice in legno e superficie interna in metallo, possono essere di diverse misure, comprese tra la minima e la massima, che sarà pari a cm. 70 x 100, ed i suoi multipli.

La collocazione avverrà in siti idonei stabiliti dall'Amministrazione comunale, e, se ne riserva l'uso esclusivo ai fini dello svolgimento del servizio delle pubbliche.

- Impianti tipo “stendardi” mono e bifacciali -

Realizzati con cornice e superficie interna in metallo, possono essere di diverse misure comunque superiori a cm 70x 100.

La struttura dell'impianto prevede una base formata da nr. 2 pali realizzati con lo stesso metallo della cornice o con altro materiale avente caratteristiche compatibili.

La collocazione avverrà in piazze o marciapiedi aventi larghezza minima di cm. 150 avendo cura di posizionare l'impianto parallelamente al senso di marcia, secondo le modalità contenute nel provvedimento autorizzativo.

- Impianti tipo “Posters” -

Realizzati con cornice in legno e superficie interna in metallo, sono di misura pari a cm. 600x300 o doppia e possono essere mono a bifacciali.

La collocazione di questo tipo di impianto può essere a muro o su pali, in siti appositamente individuati e previo provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del successivo art. 7.

Ciascun impianto installato nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere fornito di targhetta metallica identificativa, di dimensioni non superiori a 300 centimetri quadrati, riportante:

- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- numero dell'impianto.

Negli impianti di tipo "posters", la targhetta dovrà essere apposta centralmente nella parte inferiore della cornice.

QUANTITA'.

In proporzione al numero degli abitanti del Comune, alla vastità ed alla complessità del territorio comunale, la quantità degli impianti dovrà essere tale da garantire la divulgazione dei messaggi aventi finalità istituzionale o conoscitive, oltre ad assicurare la diffusione di quelli diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Ai sensi dell'art 18 comma 3 del Decreto legislativo 507/93, la superficie degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni non può essere inferiore a mq. 1160. da distribuire razionalmente in tutto il territorio comunale, ivi comprese le frazioni.

IMPIANTI PUBBLICI :

a) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica:

- mq. 210 distribuiti preferibilmente su impianti di tipo "plance" che, per il loro posizionamento sui muri, ad altezza d'uomo, consentono all'utente una più agevole lettura dei messaggi ivi contenuti;
- mq. 210 distribuiti su impianti tipo "plance" e "stendardi" destinati esclusivamente alle affissioni mortuarie;

b) destinati ad affissioni di natura commerciale:

- mq. 750 distribuiti su impianti tipo "plance", "stendardi" e "poster" al fine di garantire il pubblico servizio agli utenti che vogliono effettuare pubblicità usufruendo del servizio pubblico.

IMPIANTI PRIVATI

- da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio per affissioni dirette:

- mq. 280 distribuiti su impianti di tipo "stendardi" e "posters", dove sarà possibile l'effettuazione, da parte degli operatori del settore che ne avranno fatta specifica richiesta, delle affissioni dirette di manifesti di contenuto commerciale.

L'installazione di tali impianti e la loro successiva commercializzazione è subordinata al rilascio di apposito provvedimento autorizzativo; la relativa tassazione è prevista dall'art. 12 comma 3 del citato Decreto Legislativo n. 507/93.

ART. 5.

Piano generale degli impianti

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 507/1993 la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale.

Nei casi in cui il servizio sia affidato in concessione, la redazione del piano può essere effettuata di concerto con il concessionario.

Per la determinazione di installazioni pubblicitarie nelle zone soggette alla disciplina della Soprintendenza ai Monumenti, occorrerà il preventivo nulla osta.

Allo scopo di realizzare un piano organico, che tenga conto delle realtà urbanistiche e dei vincoli paesaggistici del Comune, si fissano i seguenti criteri :

- tutte le insegne che si andranno ad installare nel centro storico, dovranno essere tali da potersi inserire in maniera armonica al contesto circostante, senza creare alterazioni o eccessive sporgenze rispetto ai prospetti nei quali andranno collocati.
- al di fuori del centro storico, le insegne potranno avere tipologie e dimensioni variabili, secondo le esigenze dei soggetti che ne dispongono a qualsiasi titolo, fermo restando il rispetto del decoro estetico e delle norme del codice stradale vigente.
- l'installazione degli impianti affissionistici da destinate alle affissioni dirette, da parte dei soggetti che ne avranno fatto richiesta ai sensi del successivo art 7 ed ove questa venga accolta dall'Amministrazione comunale, dovrà avvenire nei siti appositamente individuati dagli Uffici comunali preposti; sono, pertanto, revocate, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le eventuali autorizzazioni precedentemente concesse.
- l'installazione degli impianti riservati al servizio delle pubbliche affissioni, sia di contenuto istituzionale che commerciale, dovrà essere effettuata nei siti a ciò destinati dagli Uffici comunali preposti.
- tutti i mezzi pubblicitari costituenti il cosiddetto "arredo urbano" dovranno essere disposti in maniera tale da garantire ai pedoni un comodo accesso ai marciapiedi e non dovranno costituire intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, dovranno, inoltre, avere caratteristiche tali da potere essere armonicamente inseriti nel contesto urbano.

ART. 6

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenuto nel presente regolamento:
- Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'Ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 7.8.1990 n. 241.

ART.7

Limitazioni e divieti

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 22.00 alle ore 8.00 dalle ore 13.00 alle ore 17.00.

E', altresì, vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente nelle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

ART. 8

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal *Comune*, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o *di* concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabili.

CAPO II - L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 9

Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica alla scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10

Soggetto passivo

È tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta, è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 12

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 13 Affissioni dirette

Il Comune di Agrigento stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 280 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del Decreto Legislativo 507/1993.

ART. 14 Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicati le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazione la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 15 Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

ART. 16

Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accettato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 17

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta.

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli art. 9 e 10 del Decreto Legislativo 507/1993.

ART. 18

Riduzioni d'imposta

La tariffa dell'imposta, è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 19

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ed eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mezzo metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art 13 del D.L. n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici territoriali;

- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 20

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, *di* manifesti e di qualunque materiale costituiti.

ART. 21

Superficie degli impianti

Il Comune di Agrigento con popolazione al 31 dicembre 1991 di n. _____ abitanti, è tenuto all'istallazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 1170 (mq. 18 per ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 1170 pari a n. 1672 manifesti di cm. 70 x 100.

ART.22

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

ART. 23

Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzare con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o da mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengano ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 24

Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- 1) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art 21 del Decreto Legislativo 507/1993;
- 2) per i Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- 3) per manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzato, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 4) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- 5) per gli annunci mortuari.

ART. 25

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- 1) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- 2) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- 3) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- 4) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- 5) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- 6) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- 7) i manifesti concernente corsi scolastici e professionali pratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 26

Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 27

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre che al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica, dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura, del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti eseguibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 28

Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordinanza di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrate a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza, viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

ART. 29

Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART. 30 Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. e successive modifiche ed integrazioni.

Viene abrogato il Regolamento comunale preesistente.

ART. 31 Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8/6/1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del D.L. 507/1993 si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1994.